

come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori".

PRESO ATTO, che il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 risulta essere sempre in avanzo e che pertanto non occorre l'adozione di alcun provvedimento di ripiano di disavanzo di amministrazione;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui all'art. 3 comma 13 del citato D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

DATO ATTO che in ragione del rinvio del bilancio di previsione 2015 al 30/09/2015, avvenuto, da ultimo, con il D.M. Interno del 30/07/2015, questo Ente, non avendo comunque ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è in esercizio provvisorio ex art.163 del D.Lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa dell'esercizio 2015 dovranno essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 7 dell'art.3 del 118/2011 e s.m.i., il presente provvedimento è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organo di revisione dei conti;

RICHIAMATO il comma 9 del citato art.3 che prevede le modalità di "riaccertamento straordinario" in caso di esercizio provvisorio;

VISTO, con particolare riferimento al “riaccertamento straordinario” dei residui, il punto 9.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011);

PRESO ATTO, altresì, del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui, giusto *allegato C) [allegato 5/2 al D.lgs. 118/2011]*, da cui si evidenzia un risultato di amministrazione positivo all'01/01/2015, minore rispetto al risultato di amministrazione determinato in sede di rendiconto 2014 (al 31.12.2014), ai sensi dell'art. 3 comma 16 del D. Lgs. 118/2011 (n.b.: l'allegato 5/2 al D.lgs. 118/2011 è il cosiddetto “prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui”);

CONSIDERATO che, il punto 9.3 (rubricato “Riaccertamento Straordinario dei Residui”) del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, prevede, al punto 5), la seguente articolazione dell'attività inerente alla procedura di riaccertamento straordinario dei residui:

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

- ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

- all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Inoltre il principio, punto 3.3. prevede «Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti .»

RILEVATO, per quanto definito sopra, che il FCDE non viene calcolato considerato che l'Ente non ha residui attivi di entrate tributarie ed extra-tributarie e che le uniche somme da incassare sono quelle provenienti da contributi regionali che non richiedono accantonamento al FCDE;

DI DARE ATTO inoltre che non sono state accantonate spese al 31/12/2014 nel fondo rischi contenzioso derivante da soccombenze per l'Ente in quanto allo stato attuale non vi sono contenziosi di alcun genere;

Allegato 5/2 al D.lgs. 118/2011

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA
DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI**

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE RIDETERMINATO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)	(+)	650.978,08
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	428.039,11
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) [1]	(+)	22.642,25
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	0,00
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	234.077,30

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) [7]	(+)	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f) [2]	(-)	234.077,30
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)	(=)	245.581,22

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata	
<i>Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2014</i>	0,00
<i>Fondo Indennità fine mandato e Spese affari legali al 31/12/2014</i>	0,00
Totale Parte Accantonata (i)	0,00
Parte Vincolata	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	0,00
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	0,00
<i>Vincoli derivanti da contrazione di mutui</i>	0,00
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	0,00
<i>Altri vincoli da specificare</i>	0,00